

DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023
65/2023/C/EEL

APPELLO DELLE ORDINANZE 10 FEBBRAIO 2023, N. 160 E N. 163 DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE PRIMA, DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 678/2022/S/EEL E 618/2022/S/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1240^a riunione del 28 febbraio 2023

VISTI:

- gli articoli 62 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- l'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 dicembre 2022, 678/2022/S/eel, recante "Ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 11 maggio 2022, n. 3712. Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica irrogata dall'Autorità con deliberazione 160/2020/S/eel" (di seguito: deliberazione: 678/2022/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 618/2022/S/eel, recante "Ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021, n. 6017. Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica irrogata con deliberazione dell'Autorità 162/2018/S/eel" (di seguito: deliberazione: 618/2022/S/eel);
- le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Milano, Sezione Prima, 10 febbraio 2023, n. 160 e n. 163.

CONSIDERATO CHE:

- in data 10 febbraio 2023 sono state pubblicate le ordinanze n. 160/2023 e n. 163/2023, con cui il TAR Lombardia Milano, Sezione Prima, ha sospeso in via cautelare gli effetti delle deliberazioni dell'Autorità 678/2022/S/eel e 618/2022/S/eel;
- le richiamate ordinanze si prestano ad essere censurate in quanto si basano su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per proporre appello avverso le richiamate ordinanze del TAR Lombardia;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione dell'appello cautelare avverso le citate ordinanze

DELIBERA

1. di proporre appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, 10 febbraio 2023, n. 160 e avverso l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, 10 febbraio 2023, n. 163;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini